



17. Fatturazione e pagamento

17.1 – Introduzione

Al termine di ogni mese, non appena sono disponibili tutti i dati necessari al calcolo del bilancio dell'Utente, Metanodotto Alpino provvede ad emettere le fatture relative al servizio di trasporto. L'attività di fatturazione include, oltre al calcolo dei corrispettivi di capacità di trasporto su rete regionale e dei corrispettivi di scostamento, l'emissione delle fatture relative ad eventuali conguagli o al calcolo di interessi di mora.

17.2 – Tipologie di fattura

I documenti di fatturazione emessi da Metanodotto Alpino sono classificati in due tipologie:

- fatture di trasporto,
- altre fatture.

Le prime indicano gli importi relativi ai corrispettivi di capacità per il trasporto sulla rete di Metanodotto Alpino e i corrispettivi di scostamento.

Le seconde indicano, a seconda dei casi, importi relativi a conguagli, interessi di mora su ritardati pagamenti, correzioni di errori su fatture già emesse o eventuali altre voci.

17.3 – Contenuto dei documenti di fatturazione

Tutte le fatture indicano:

- i dati identificativi dell'Utente destinatario,
- il numero della fattura,
- la tipologia di fattura, secondo il raggruppamento indicato nel paragrafo 17.2,
- la data di emissione,
- il mese o il periodo cui si riferisce la fattura,
- i termini di scadenza del pagamento,
- le modalità di pagamento,
- la descrizione e gli importi di ogni voce fatturata,
- l'importo totale dell'IVA,
- l'importo totale della fattura.

17.3.1 Fatture di trasporto

Le fatture di trasporto, in allegato riportano, in base alla tipologia di fattura:

- i valori, dettagliati per singolo punto di riconsegna, relativi alla capacità di trasporto, espressi in Sm^3/g ,
- i valori, dettagliati per singolo punto di riconsegna, relativi allo scostamento rilevato, espressi in Sm^3 ,
- i corrispettivi di capacità, dettagliati per singolo punto di riconsegna, espressi in Euro;
- i corrispettivi di scostamento applicati, dettagliati per singolo punto di riconsegna, espressi in Euro.

17.3.2 Altre fatture

Le altre fatture indicano, a seconda dei casi ed oltre ai dati riportati al paragrafo 17.3, anche:

- le voci oggetto di conguaglio e/o correzione,
- i riferimenti alle fatture da conguagliare e/o correggere,
- gli interessi di mora applicati,
- gli importi a cui l'interesse di mora è applicato,
- altro (da definire in fattura).

17.4 – Modalità di emissione

In conseguenza del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si rendono disponibili in momenti diversi, Metanodotto Alpino emette le fatture di trasporto in due momenti distinti. Le fatture per il pagamento delle capacità di trasporto sono emesse entro il giorno 5 (cinque) del mese $m+1$.

Le fatture per il pagamento degli scostamenti sono emesse entro il giorno 25 (venticinque) del mese $m+1$. In tutti i casi in cui tali date cadano di sabato, domenica o giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Le fatture di conguaglio, riferite al servizio di trasporto del mese $m-3$, come indicato nel capitolo "Bilanciamento", sono emesse entro la fine del mese m .

Le fatture sono anticipate da Metanodotto Alpino via fax e successivamente inviate in originale via posta. La data ufficiale della fattura è rappresentata dalla data di emissione riportata sulla stessa.

17.5 – Modalità di pagamento

Le fatture devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Nel caso in cui la scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il mancato pagamento è disciplinato secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 17.6.

I termini e le modalità di pagamento sono indicati nella fattura. Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura.

Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure per l'eventuale maggiore importo verrà emessa apposita nota di debito.

Qualora l'esito dei conguagli, di correzioni di errori manifesti o di altre fatturazioni sia un importo a credito verso gli Utenti, Metanodotto Alpino provvederà tempestivamente all'emissione della relativa nota di credito.

17.6 – Mancato pagamento

Metanodotto Alpino applica, nei casi di mancato pagamento, un interesse di mora pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca d'Italia incrementato del 3,5 per cento. L'interesse così calcolato, ripartito sui giorni dell'anno, è applicato alle fatture non pagate per ogni giorno di mancato pagamento.

I giorni di mancato pagamento decorrono secondo i termini indicati al paragrafo 17.5.

In caso di mancato pagamento per un periodo di 3 (tre) mesi, anche non consecutivi, si applicano le disposizioni del capitolo "Responsabilità delle parti", paragrafo 18.5.1.3 "Mancato pagamento".

17.7 – Contestazioni

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'emissione, l'Utente può richiedere la correzione di presunti errori manifesti delle fatture. Metanodotto Alpino, nel solo caso di errori manifesti, provvede a correggere e ad emettere nuovamente le fatture. L'Utente è tenuto al pagamento delle fatture così corrette entro 30 (trenta) giorni dalla data di riemissione.

Metanodotto Alpino considera verifiche di presunti errori non manifesti solo in sede di conguaglio.

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, Metanodotto Alpino provvederà tempestivamente all'emissione della relativa nota di debito o credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento.

Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso, si veda il paragrafo 18.7.6 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.